

XII LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **226**

Seduta antimeridiana del 30 aprile 2021

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 10.21.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 226ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 222 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Zanon.  
(Il congedo è concesso)

Comunica, inoltre, che i consiglieri Spagnolo, Bidoli e Barberio, gli assessori Callari, Rosolen, Gibelli e Bini, nonché il Presidente della Regione Fedriga, seguiranno la seduta in modalità telematica.

Si passa, quindi, **al punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Seguito della discussione sul disegno di legge:**

“Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisetoriale 2021)” **(130)**

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, DI BERT**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, SERGO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE, nel comunicare i tempi a disposizione dei Relatori e dei gruppi politici come rimodulati, ricorda che, nella seduta pomeridiana di ieri, è stato approvato l'articolo 104 del provvedimento e che ora si procederà con l'esame degli articoli successivi.

All'articolo 105 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**HONSELL**

*Emendamento soppressivo (105.1)*

*“L'articolo 105 è soppresso.”*

*Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.*

**MORETUZZO, BIDOLI**

*Emendamento soppressivo (105.2)*

*“1. L'articolo 105 è soppresso.”*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**MORETTI**

*Emendamento modificativo (105.3)*

*“L'articolo 105 è sostituito dal seguente:*

*<<Art. 105*

*(Modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'AUSIR ed è composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione è eletto tra i Sindaci dei Comuni del territorio montano di cui alla Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR.>>>>.

Relazione: L'emendamento intende sostituire l'articolo così come formulato e la previsione di riservare tre posti all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Ausir ai Comuni maggiormente popolosi della Regione. Si intende invece riservare almeno un posto ai Comuni montani in quanto territorio con minor densità abitativa e nel quale, di conseguenza, la presenza, l'adeguatezza, l'efficienza e la gestione dei servizi è più difficile da garantire."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento modificativo (105.4)

"1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016 come sostituito dall'articolo 105 le parole <<tre dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito>> sono soppresse."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CALLIGARIS, BOSCHETTI, MIANI, TOSOLINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 105.5 (105.4.0.1)

"1. Prima del comma 1 dell'emendamento 105.5 è inserito il seguente comma:

<<1 ante. Al comma 1 dell'articolo io (Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016), che sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016, al comma 1 dell'articolo 6 bis le parole <<tre dei membri del Consiglio di amministrazione>> sono sostituite dalle parole <<almeno due membri del Consiglio di amministrazione>>."

Note: il presente sub emendamento riformula il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 105 del DDL 130, prevedendo che almeno due dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito.

Il presente subemendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

TOSOLINI, MORETTI, CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 105.5 (105.4.1)

"All'emendamento 105.5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<< 2. Il comma 4 dell'articolo 42 della LR 17 luglio 2015, n. 18 è sostituito dal seguente:

4. Agli amministratori di forme associative di enti locali con esclusione dei consorzi, degli enti pubblici economici e delle società, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

3. Il comma 1 dell'articolo 11 della LR 15 aprile 2016, n. 5 è sostituito dal seguente:

1. Ai compensi dei componenti degli organi dell'AUSIR di cui agli articoli 6, 6 bis, 7 e 8, si applicano le vigenti disposizioni in materia di indennità degli amministratori degli Enti locali, nel rispetto degli importi eventualmente definiti nello Statuto. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta. >>"

Note: l'art. 42 della LR 18/2015 regola vari aspetti del divieto di cumulo: le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali, ad esempio, non sono cumulabili con quelle spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, e non sono cumulabili tra loro (nel caso spetta all'amministratore l'indennità di

funzione a lui più favorevole. Il comma 4 riprende il comma 7 dell'art. 5 del DL 78/2010 (Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici), ma già in sede di prima approvazione il legislatore regionale aggiunge delle eccezioni alla norma nazionale, non impugnate, prevedendo l'esclusione dal divieto di cumulo dei consorzi e delle società, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche. La successiva LR 5/2016 sul servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che riforma il settore in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, costituisce l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), ente pubblico economico di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. In relazione ai compensi dei componenti degli organi, sostanzialmente si applica l'art. 42 della LR 18/2015, e si prevede il solo rimborso delle spese di trasferta. La successiva LR 1/2019 di modifica della LR 5/2016, però, introduce nuovi e molto più onerosi (in termini di responsabilità) compiti per gli organi dell'AUSIR, e nello specifico al Presidente viene aggiunta la responsabilità legale e una serie di funzioni tra cui quella di stipulare le convenzioni di servizio e i relativi disciplinari ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera d), e le convenzioni fra gli Enti. Il combinato disposto con l'introduzione dell'art. 70 bis (che aggiunge gli enti pubblici economici all'elenco delle esclusioni) e dell'art. 70 ter (che impone una modifica statutaria per la definizione dei compensi) permetterebbe all'AUSIR di definire con modifica statutaria eventuali compensi a copertura proprio dell'aggravio di responsabilità, fermo restando il divieto di cumulo dell'indennità.  
Relazione tecnico finanziaria: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

**BOSCHETTI, MIANI**

*Emendamento modificativo (105.5)*

"1. Al comma 1 dell'articolo 105 (Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016), che sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016, al comma 1 dell'art. 6 bis dopo le parole: <<tre dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito>> sono inserite le seguenti: <<, uno riservato alle ZTO Canal del Ferro e Val Canale, Carnia e Gemonese>>."

*Nota: la presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.*

*Relazione: La proposta modifica introduce una riserva in CdA per il membro dell'Assemblea regionale Ausir nominato in seno all'Assemblea locale "Centrale", di competenza delle alle ZTO Canal del Ferro e Val Canale, Carnia e Gemonese, di cui all'emendamento 104 di pari tenore a valere dell'Assemblea regionale.*

**SERGO, DAL ZOVO, CAPOZZELLA, USSAI**

*Emendamento modificativo (105.6)*

"1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016 come sostituito dall'articolo 105 del ddl 130 è apportata la seguente modifica:

a) dopo le parole <<membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito>> sono inserite le seguenti: <<e uno deve essere eletto tra i rappresentanti dei Comuni montani dell'Assemblea regionale d'Ambito>>."

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l'Amministrazione regionale.*

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 105.1 e dà per illustrati anche gli emendamenti 106.1 e 107.1, in quanto di identico contenuto.

A questo punto, il Relatore di maggioranza BORDIN, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede una sospensione dei lavori d'Aula per dieci minuti al fine di consentire alle forze politiche della maggioranza un confronto sugli emendamenti presentati all'articolo 105.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di sospensione avanzata dal Relatore di maggioranza Bordin e sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 10.26.

La seduta riprende alle ore 11.22.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, dà subito la parola al Relatore di maggioranza BORDIN, il quale, motivandone le ragioni, chiede lo stralcio degli articoli 105, 106 e 107 per un loro rinvio in commissione.

A questo punto, si apre un articolato dibattito sul fatto che, ieri pomeriggio, è stato approvato l'articolo 104, che presentava contenuti analoghi a quelli degli emendamenti oggetto ora di stralcio, nel quale intervengono il Relatore di minoranza MORETTI (il quale chiede delucidazioni sulla questione), il PRESIDENTE (il quale rassicura che la materia potrà essere riesaminata, nel suo complesso, in commissione) e il Relatore di maggioranza BORDIN (il quale richiama sulla necessità di un ragionamento complessivo ma, nel contempo, invita la commissione competente a discutere la materia prima dell'assestamento di bilancio).

Favorevoli tutti i Relatori e la giunta, lo stralcio dell'articolo 105, posto in votazione, viene approvato (vot. n. 1).

All'articolo 106 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*HONSELL*

*Emendamento soppressivo (106.1)*

*"L'articolo 106 è soppresso."*

*Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.*

*MORETUZZO, BIDOLI*

*Emendamento soppressivo (106.2)*

*"1, L'articolo 106 è soppresso."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

*CALLIGARIS, TOSOLINI, BOSCHETTI, MIANI*

*Emendamento modificativo (106.3)*

*"1. Al comma 1 dell'articolo 106 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2016), che introduce il comma 4 bis all'articolo 8 della legge regionale 5/2016, sono inserite le seguenti modifiche al comma 4 bis:*

*a) al primo periodo, dopo le parole <<Le Assemblee locali provvedono all'elezione>> le parole <<dei diciotto membri elettivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei venti membri elettivi>>;*

*b) dopo il secondo periodo: <<In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti.>> è inserito il seguente periodo: <<In ogni caso le votazioni sono espresse ai sensi del comma 5.>>."*

*Note: La proposta integrazione tende ad eliminare ogni problematica interpretativa sull'applicazione delle quote di partecipazione nelle Assemblee locali già previste dal comma 5 dell'art. 8 in commento.*

*La presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.*

Favorevoli tutti i Relatori e la giunta, lo stralcio dell'articolo 106, posto in votazione, viene approvato (vot. n. 2).

All'articolo 107 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento soppressivo (107.1)

"L'articolo 107 è soppresso."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento soppressivo (107.2)

"1. L'articolo 107 è soppresso."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

TOSOLINI, CALLIGARIS, BOSCHETTI

Subemendamento modificativo all'emendamento 107.3 (107.2.1)

"All'emendamento 107.3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. In sede di prima applicazione e al fine di garantire la, piena operatività dell'AUSIR, i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea regionale d'ambito decadono dal loro incarico alla data delle elezioni amministrative fissata per l'anno 2021 dalla Giunta regionale. Entro i successivi quarantacinque giorni, sono eletti i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 5/2016. Entro i successivi quindici giorni, sono eletti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 1 della legge regionale 5/2016.>>."

Nota: L'emendamento introduce una norma transitoria che lega la durata in carica degli attuali Consiglio di amministrazione dell'AUSIR e Assemblea regionale d'ambito, alla durata della legislatura in corso, prevedendo che i nuovi componenti di entrambi gli organi siano eletti, rispettivamente, entro i quarantacinque giorni successivi alla data delle elezioni amministrative del 2021 ed entro i quindici giorni successivi a tale data.

MORETTI, SANTORO

Emendamento modificativo (107.3)

"All'articolo 107 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<entro 30 giorni>> sono sostituite dalle parole <<entro 90 giorni>>;

b) il comma 2 è soppresso."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Favorevoli tutti i Relatori e la giunta, lo stralcio dell'articolo 107, posto in votazione, viene approvato (vot. n. 3).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 107 bis.

MORETTI, CONFICONI

Emendamento aggiuntivo (107 bis.1)

"Dopo l'articolo 107 è aggiunto il seguente

<<Art. 107 bis

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12/2016)

Dopo il comma 1, articolo 5 della Legge regionale 12/2016 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. I Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione, nel caso in cui essa insista sul territorio di un altro Comune, possono esprimere parere non

*vincolante sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente e alla viabilità, nonché di riassetto ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute sul territorio di propria competenza.>>.>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il consigliere CONFICONI illustra l'emendamento 107 bis.1.

Favorevoli tutti i Relatori e la giunta, l'emendamento 107 bis.1, istitutivo dell'articolo 107 bis, viene approvato.

Gli articoli 108, 109 e 110, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 111 è stato presentato il seguente emendamento:

*MORETTI, CONFICONI*

*Emendamento modificativo (111.1)*

*"Al comma 1, lettera c), dopo le parole <<dell'articolo 5, comma 1, lettera b)>> sono aggiunte le seguenti: <<e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione>>."*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Dato per illustrato, favorevoli tutti i Relatori e la giunta, l'emendamento 111.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 111, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'articolo 112, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 113 è stato presentato il seguente emendamento:

*MORETTI, CONFICONI*

*Emendamento modificativo (113.1)*

*"Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:*

*<<c bis) al comma 7 dopo le parole <<dell'articolo 5, comma 1, lettera b)>> sono inserite le seguenti <<e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione>>."*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Dato per illustrato, favorevoli tutti i Relatori e la giunta, l'emendamento 113.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 113, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Gli articoli 114, 115, 116 e 117, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 117 bis:

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento aggiuntivo (117 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 117 del ddl 130 è inserito il seguente:

<<Art. 117 bis

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15/2016)

1. La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), come introdotta dall'articolo 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 25/2020, è abrogata."

*Nota: La legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2020 ha apportato modifiche all'articolo 14 della L.R. 15/2016. In particolare la norma ha previsto un nuovo requisito per le associazioni e i gruppi speleologici per accedere a contributi regionali, e cioè il limite del 10% sul numero totale degli iscritti in altri gruppi speleologici o associazioni speleologiche inseriti nell'elenco dell'articolo 14, comma 1. Tale modifica si era resa necessaria per assicurare equità contributiva tra le associazioni speleologiche. Fatto salvo il principio dell'equità, la norma appare eccessivamente penalizzante per le associazioni speleologiche regionali. È consuetudine infatti nell'associazionismo speleologico la presenza di speleologi iscritti a più associazioni allo scopo di poter praticare una moderna speleologia e trovare competenza specifiche difficilmente presenti in una sola associazione. Si propone quindi l'abrogazione del limite del 10% degli iscritti ritenendo che i criteri "a) svolgimento, documentato, di attività speleologiche da almeno tre anni o presenza di almeno cinque iscritti in possesso di quinquennale e documentato curriculum speleologico" e "b) adeguata polizza di assicurazione per gli iscritti che svolgono attività speleologica" siano sufficienti per definire il merito delle associazioni a ricevere il contributo. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.*

La consigliera DAL ZOVO illustra tale emendamento.

Dopo un intervento dell'assessore SCOCCIMARRO (contrario), favorevoli i Relatori di minoranza, contrari i Relatori di maggioranza, su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera Dal Zovo, l'emendamento 117 bis.1, istitutivo dell'articolo 117 bis, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 18: favorevoli 17, contrari 25, astenuto 1).

Gli articoli 118 e 119, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 120 è stato presentato il seguente emendamento:

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (120.1)

"1. Al comma 1 dell'articolo 120 le parole <<del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei Ministeri competenti sulle materie oggetto della presente legge>>."

*Nota: L'emendamento sana la possibile insorgenza di confusione in merito all'attribuzione di competenze in seguito alla recente attribuzione delle deleghe ai ministeri.*

*Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate a carico dell'Amministrazione regionale.*

Il consigliere SERGO illustra tale emendamento ed anticipa l'illustrazione dell'emendamento 121.1.

L'assessore SCOCCIMARRO, nell'ambito di un proprio intervento, motiva la propria contrarietà su tale emendamento.

Favorevoli i Relatori di minoranza, contrari i Relatori di maggioranza e la giunta, l'emendamento 120.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 120, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 121 è stato presentato il seguente emendamento:

*SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI*

*Emendamento modificativo (121.1)*

*"1. Prima del comma 1 dell'articolo 121 è inserito il seguente:*

*<<01. Al punto 2) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21/2020, le parole <<del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei Ministeri competenti sulle materie oggetto della presente legge>>."*

*Nota: L'emendamento sana la possibile insorgenza di confusione in merito all'attribuzione di competenze in seguito alla recente attribuzione delle deleghe ai ministeri.*

*Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l'Amministrazione regionale.*

Dato per illustrato, dopo un parere contrario del Relatore di minoranza HONSELL, il Relatore di minoranza SERGO modifica oralmente il proprio emendamento 121.1 nel seguente modo: *sopprimere le parole <<del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti>> e sostituire le parole << dei Ministeri competenti sulle materie oggetto della presente legge>> con le parole <<del Ministero della transizione ecologica>>.*

Sempre in sede di replica, prendono la parola il Relatore di minoranza MORETTI (favorevole) ed i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e la giunta (tutti contrari).

L'emendamento 121.1, posto in votazione nel testo emendato oralmente, non viene approvato.

L'articolo 121, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Gli articoli 122 e 123, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 124 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*HONSELL*

*Emendamento modificativo (124.1)*

*"L'articolo 124 è così interamente sostituito:*

*<<1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21/2020 è aggiunto il seguente:*

*<<1. bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) e j) è attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), h),*

i) è attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.>>>.”

*Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.*

**SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI**

*Emendamento modificativo (124.2)*

“1. Il comma 1 bis dell’articolo 12 della legge regionale 21/2020, come inserito dall’articolo 124, è sostituito dal seguente:

<<1 bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), c), d), f) e h), è attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti, ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere b), g), e j), è attribuito un valore da un minimo di 5 punti a un massimo di 15 punti, ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), e i), è attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti.>>.”

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l’Amministrazione regionale*

**MORETTI, CONFICONI**

*Emendamento modificativo (124.3)*

“L’articolo 124 è sostituito dal seguente:

<<1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 21/2020 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) e h) è attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), i) e j), è attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.>>>.”

*Note: L’emendamento intende valorizzare maggiormente l’incremento di occupazione e il trattamento economico del personale tra i criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell’assegnazione della concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico.*

*Il presente emendamento non comporta oneri finanziari*

**HONSELL**

*Emendamento modificativo (124.4)*

“Dopo il comma 1 dell’articolo 124 viene aggiunto il seguente:

<<1 bis. Il massimo del punteggio di cui al comma j) è assegnato esclusivamente ai soggetti concessionari, che si impegnano per l’intera durata della concessione a svolgere la propria attività esclusivamente con personale interno qualificato compresa la guardiania delle dighe in turni continui avvicendati.>>.”

*Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.*

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 124.1 e 124.4, preannunciando la presentazione di un Ordine del giorno sull’argomento.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l’emendamento 124.2.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l’emendamento 124.3.

Nel successivo dibattito intervengono il consigliere MORETUZZO e l’assessore SCOCCIMARRO (il quale, motivandone le ragioni, invita i proponenti a ritirare i propri emendamenti).

I Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI ritirano, nell'ordine, i propri rispettivi emendamenti 124.1, 124.4, 124.2 e 124.3.

L'articolo 124, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Gli articoli 125, 126 e 127, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 128 è stato presentato il seguente emendamento:

*HONSELL*

*Emendamento modificativo (128.1)*

*"All'articolo 21 della legge regionale 21/2020 si aggiunge il comma 2 bis):*

*<<2 bis) Il piano di gestione di cui al comma 2 lettera b ter) prima di essere adottato è sottoposto all'attenzione della Commissione consiliare competente.>>."*

*Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.*

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento e, nel contempo, dichiara di ritirarlo per presentare un Ordine del giorno.

Il PRESIDENTE pone subito in votazione, senza discussione, l'articolo 128 nel testo licenziato dalla commissione, che viene approvato.

All'articolo 129 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*TURCHET, TOSOLINI, MIANI, SLOKAR, BOSCHETTI, CALLIGARIS*

*Emendamento modificativo (129.1)*

*"L'articolo 129 ddl 130 che introduce modifiche all'articolo 15 della legge regionale 34/2017 è soppresso."*

*Nota: la presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.*

*SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI*

*Emendamento modificativo (129.2)*

*"1. Dopo le parole <<piano paesaggistico regionale.>> del comma 1 dell'articolo 126 sono aggiunte le seguenti: <<Tali disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.>>."*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l'Amministrazione regionale.*

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 129.1 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 129.2.

Dopo gli interventi del consigliere TURCHET e dell'assessore SCOCCIMARRO (contrario all'emendamento), favorevoli i Relatori di minoranza, contrari i Relatori di maggioranza e la Giunta, l'emendamento 129.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 129, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 130, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 130 bis:

GABROVEC

Emendamento aggiuntivo (130 bis.1)

"Dopo l'articolo 130 aggiungere il seguente:

<<130 bis

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 11/2011)

*Al comma 29 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2011 n. 11 (Assestamento del bilancio del 2011) dopo la parola <<Comuni>> aggiungere le parole <<e ai consorzi di comunioni familiari collettive iscritte nell'apposito elenco della Regione.>>.>>."*

*Relazione tecnico finanziaria: La modifica introduce la possibilità di estendere i contributi volti alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti sul territorio anche alle comunioni familiari, riconosciute ed iscritte nell'apposito elenco istituito presso l'amministrazione regionale. La superficie delle proprietà collettive nella nostra regione è costituita da più di 75.000 ettari di cui 4.600 ettari nella sola provincia di Trieste. Questi territori, specialmente ai margini delle grandi zone urbanizzate, sono sovente soggetti al deposito illecito di rifiuti perciò si vuole dare ai consorzi la possibilità di rendersi parte attiva nello smaltimento*

*La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.*

Il consigliere Gabrovec illustra tale emendamento.

Dopo che nella discussione interviene il solo assessore SCOCCIMARRO per chiedere il ritiro di tale emendamento e l'eventuale presentazione di un Ordine del giorno, il consigliere GABROVEC dichiara di ritirare tale emendamento aggiuntivo.

All'articolo 131 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento soppressivo (131.1)

"L'articolo 131 del presente disegno di legge è soppresso."

*Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.*

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo all'emendamento 131.2 (131.1.1)

"1. L'articolo 131 è sostituito dal seguente:

<<Art. 131

(Disposizioni transitorie in materia di ambiente e di energia)

*1. Nelle more del riordino normativo delle misure di sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione a favore delle persone fisiche residenti sul territorio regionale, gli aumenti dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), si applicano anche ai Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di stato.*

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/1920).

3. Per l'anno 2021 è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 2021.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/6796; S/6797)>>."

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (131.2)

"1. Al comma 1 dell'articolo 131 dopo le parole <<si applicano anche ai>> sono aggiunte le seguenti: <<soggetti in possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 50.000 euro, in possesso di un'auto a benzina o diesel di cilindrata non superiore a 1,8, residenti nei>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l'Amministrazione regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 131.1.

L'assessore SCOCCIMARRO illustra il subemendamento 131.1.1 all'emendamento 131.2.

A questo punto, il PRESIDENTE, motivandone le ragioni, comunica che il subemendamento 131.1.1 non è ricevibile salvo che unanimemente l'Aula non valuti di ammetterlo alla discussione.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 131.2.

Dopo gli interventi del consigliere MORETTI, dell'assessore SCOCCIMARRO e infine del PRESIDENTE (che comunica che il subemendamento 131.1.1 è stato ritirato), in sede di parere, intervengono i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO (entrambi favorevoli agli emendamenti) e MORETTI (contrario), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti contrari agli emendamenti).

L'emendamento 131.1, posto in votazione, non viene approvato.

Il subemendamento 131.1.1 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 131.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 131, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che si è conclusa la trattazione degli articoli di competenza dell'assessore Scoccimarro, informa che si passa ora ad esaminare quelli dell'assessore Riccardi.

All'articolo 134 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

*Emendamento soppressivo (134.1)*

*"L'articolo 134 è soppresso."*

*Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.*

MORETTI, MARSILIO

*Emendamento soppressivo (134.2)*

*"L'articolo 134 è soppresso."*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

*Emendamento modificativo (134.3)*

*"1. L'articolo 134 è sostituito dal seguente:*

*<<Art. 134*

*(Opere di messa in sicurezza in capo alla Protezione civile)*

*1. La Protezione civile della Regione è autorizzata a partecipare alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di terreni e complessi industriali, sulla base di specifico accordo sottoscritto con il Comune o l'ente pubblico proprietario degli stessi. Gli interventi sono realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 64/1986.*

*2. Le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono poste a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate a carico dell'Amministrazione regionale.*

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 134.1, dichiarandosi disposto a ritirarlo.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 134.2.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 134.3.

Dopo che nella discussione intervengono, nell'ordine, i consiglieri BOLZONELLO, MARSILIO, MAZZOLINI e l'assessore RICCARDI, in sede di replica prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole a tutti gli emendamenti), SERGO (favorevole all'emendamento 134.3, contrario agli altri), MORETTI (astenuito sull'emendamento 134.3, favorevole agli altri), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (contrari a tutti gli emendamenti).

Gli emendamenti 134.1 e 134.2 di identico contenuto, posti in votazione congiuntamente, non vengono approvati.

L'emendamento 134.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 134, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi dell'articolo 134 bis:

MORETTI

*Subemendamento modificativo all'emendamento 134 bis.1 (134 bis.0.1)*

*"Al comma 2 dell'emendamento 134 bis.1 la cifra <<900.000>> è sostituita da <<280.000>>.*

*Note: Per un refuso è stata indicata un'errata cifra nell'emendamento 134bis.1. Al 31/12/2019 la popolazione totale nei comuni sotto ai 5000 abitanti era pari a 275.525.*

MORETTI, IACOP

*Emendamento aggiuntivo (134 bis.1)*

*"Dopo l'art. 134 è aggiunto il seguente:*

*<<Art. 134 bis*

*(Contributo ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per spese di Protezione Civile)*

*1. La Protezione Civile regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti un contributo pari a 1 euro per abitante per concorrere straordinariamente alle spese per l'emergenza Covid e ordinariamente per la gestione dell'attività sul territorio.*

*2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro per gli anni 2021-23, a valere sulla Missione n. 11 (SOCCORSO CIVILE) - Programma n. 01 (SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE) - Titolo n. 1 (SPESE CORRENTI) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2021. (cap. 4161/S)>>."*

*Nota: si propone di ristorare i piccoli Comuni della regione per le spese correnti che sostengono normalmente per l'attività dei nuclei locali di Protezione Civile, anche a favore delle perduranti spese straordinarie per l'attività emergenziale.*

*Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.*

Il consigliere IACOP illustra entrambi gli emendamenti.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, in sede di pareri, i Relatori di minoranza (favorevoli agli emendamenti) e i Relatori di maggioranza nonché la Giunta (contrari agli emendamenti).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, il subemendamento 134 bis.0.1 all'emendamento 134 bis.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 41: favorevoli 20; contrari 25; astenuto 1).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, del Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 134 bis.1, istitutivo dell'articolo 134 bis, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 42: favorevoli 20; contrari 25; astenuto 1).

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi dell'articolo 134 ter:

BERNARDIS, BORDIN, CALLIGARIS, TOSOLINI

*Subemendamento modificativo all'emendamento 134 ter.1 (134 ter.0.1)*

*"1. Il comma 2 dell'emendamento 134 ter.1 è sostituito dal seguente:*

*<<2. Le spese per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, pari a 1,2 milioni di euro, di cui 400 mila euro sull'annualità 2021, 400 mila euro sull'annualità 2022 e 400 mila euro sull'annualità 2023,*

sono poste a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.>>"

Nota: il presente emendamento attribuisce le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

**BERNARDIS, BORDIN**

Emendamento aggiuntivo (134 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 134 bis è inserito il seguente:

<<Art. 134 ter

(Convenzione Regione FVG - VVFF)

1. In attuazione dell'articolo 1 ss. della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modificazioni, che prevede la competenza in capo alle Regioni nella approvazione nel Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e il coordinamento della lotta attiva, con possibilità di avvalersi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Amministrazione regionale - Protezione civile della Regione è autorizzata a stipulare accordi, convenzioni o altri atti comunque denominati con il Ministero dell'Interno, al fine di:

a) prevedere gli interventi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in ambito regionale concernenti il servizio di antincendio boschivo, previsto per la durata dell'intera giornata, quindi anche nelle ore notturne, in collaborazione con la Protezione Civile e la Forestale regionali;

b) mantenere in efficienza la connessione tra la Sala Operativa regionale di Protezione civile di Palmanova e le Sale operative regionale e territoriali dei Vigili del Fuoco della Regione attraverso un sistema di trasmissione e ricezione dati digitali e collegamenti dedicati a larga banda per l'effettuazione di videoconferenze e la ricezione delle informazioni dalle reti di monitoraggio;

c) adottare innovativi sistemi su scala regionale di comunicazione radio digitali, a larga banda e multiaccesso;

d) sviluppare congiuntamente l'attività di pianificazione di emergenza;

e) sviluppare attività anche congiunte di formazione e di addestramento del Volontariato di protezione civile e del personale VV.F.;

f) promuovere esercitazioni congiunte;

g) promuovere rapporti di collaborazione tecnico-scientifica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, ripartita in 400.000 euro per l'anno 2021, 400.000 euro per l'anno 2022 e 400.000€ per l'anno 2023, a valere sulla Missione XX (\_\_\_\_\_), Programma XX (\_\_\_\_\_), Titolo XX (\_\_\_\_\_) (capitolo \_\_\_\_\_) del Bilancio di Previsione 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) - Programma n. \_\_ (\_\_\_\_\_) - Titolo n. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo \_\_\_\_\_).>>."

Nota: in attuazione della legge 353/2000, il presente emendamento consente all'Amministrazione regionale di stipulare accordi, convenzioni o altri atti comunque denominati con il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, al fine di prevedere gli interventi dei Vigili del Fuoco 24h/24 in ambito regionale, e soprattutto con riferimento al servizio notturno di antincendio boschivo, altrimenti non coperto dai volontari della Protezione Civile e della Forestale regionali: ciò anche in vista delle previsioni per le prossime annate, che si preannunciano molto aride e secche, con temperature elevate durante il periodo estivo. Consente inoltre di instaurare una collaborazione in diversi settori, come nelle attività di formazione e addestramento del Volontario di protezione civile e del personale VV.F, nello scambio di dati tra Amministrazione centrale e Amministrazione periferica, mediante lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati, e nella attività tecnico-scientifiche.

Il consigliere BERNARDIS dichiara di ritirare entrambi gli emendamenti per trasformarli in un Ordine del giorno.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, e in considerazione che si è conclusa la trattazione degli articoli afferenti al Capo X del ddl, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.30, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 222 del 28 aprile 2021, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 13.26.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE